

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

15/05/2015

IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

PARERE PREVENTIVO - PERIZIA GIURATA - PARERE PRO VERITATE - ASSISTENZA TECNICA NELLA C.T.U.



Geom. Emanuele Aravecchia

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

LA PERIZIA

**DOCUMENTO CHE ESPONE FATTI E CIRCOSTANZE ATTRAVERSO LA RASSEGNA DI UNA
RELAZIONE TECNICA E DESCRITTIVA DI:**

ACCERTAMENTI

ANALISI

VALUTAZIONI

ASSUNZIONI O DATI INCONTROVERTIBILI

DIMOSTRAZIONI

DETERMINAZIONI CONCLUSIVE

**FORMA SCRITTA/GRAFICA-ILLUSTRATIVA/FOTOGRAFICA/DOCUMENTALE
(ELABORATO PERITALE)**

È ESTESA DAL:

CONSULENTE TECNICO DI PARTE

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

PERITO

-AMBITO CIVILE/PENALE

-AMBITO CIVILE-

-AMBITO PENALE-

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

LA PERIZIA STRAGIUDIZIALE

PARERE PREVENTIVO/ PRELIMINARE:

PARERE PRELIMINARE IN AMBITO TECNICO/ECONOMICO SU:

ATTUABILITÀ EDILIZIE O URBANISTICHE

STIME E VALUTAZIONI IMMOBILIARI

STIME DI CONVENIENZA (VALORI DI TRASFORMAZIONE)

PROPOSTA DI SOLUZIONI TECNICHE

INDIVIDUAZIONE SOLUZIONI TECNICO/ECONOMICHE PIÙ CONSONE.

**FORMULATO SU INCARICO DI UNO O PIÙ COMMITTENTI CON INTERESSI
CONDIVISI.**

NON SIAMO NELL'AMBITO DI UNA CONTROVERSIA

ESTESO DA:

CONSULENTE TECNICO DI PARTE (DI FIDUCIA)

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

PERIZIA DI PARTE:

CHIUNQUE RITIENE DI AVERE SUBITO DANNI O LIMITAZIONI DI DIRITTI O SULLA DISPONIBILITÀ DEI PROPRI BENI O TEME DI DI SUBIRNE, SI AVVALE DI UN TECNICO PER VERIFICARE LA FONDATEZZA DELLE PROPRIE LAMENTELE.

LA CONTROVERSIA È IN CORSO O IN FASE INIZIALE.

LA PERIZIA È DA CONSIDERARSI UNO STRUMENTO DIFENSIVO A SOSTEGNO DELLE IPOTESI E DELLE PRESUNZIONI DI UNA PARTE.

DA ESSA DIPENDONO LE PROSSIME SCELTE DIFENSIVE DEL COMMITTENTE.

ESTESA DA:

CONSULENTE TECNICO (DI FIDUCIA O DI PARTE ??)

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

PERIZIA ASSEVERATA E PERIZIA GIURATA:

IL TECNICO PUÒ O, SE DEL CASO, DEVE CONFERMARE CON ESPLICITA DICHIARAZIONE LA VERIDICITÀ DEI DATI CONTENUTI NELL'ELABORATO PERITALE (ASSEVERAZIONE).

OLTRE ALLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA RIPORTA IL CALCE LA FORMULA DI "AVER BENE E FEDELMENTE ADEMPITO ALL'INCARICO AFFIDATOGLI AL SOLO SCOPO DI FARE EMERGERE LA VERITÀ" (ASSEVERAZIONE E GIURAMENTO).

IL TECNICO PUÒ INCORRERE NEL REATO DI FALSO IDEOLOGICO O MATERIALE.

IL FALSO GIURAMENTO (ART. 483 C.P.) È PERSEGUIBILE PENALMENTE. È UN DELITTO IN QUANTO SI ATTRIBUISCE ALL'ATTO LA FUNZIONE DI PROVARE FATTI ATTESTATI DA PRIVATO AL PUBBLICO UFFICIALE (CANCELLIERE O G.P.)

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

PARERE PRO VERITATE -AMBITO TECNICO-:

SI DISCOSTA DALLA SEMPLICE PERIZIA DI PARTE ANCHE QUANDO VIENE RASSEGNA TO SU INCARICO DI UNA UNICA PARTE.

ESSO È FORMULATO NELL'INTERESSE DELLA VERITÀ NELL'OTTICA ANCHE DELLE RAGIONI O RIMOSTRANZE DELLA CONTROPARTE.

RAPPRESENTA SCENARI POSSIBILI ANCHE SULLO SVILUPPO DELLE CONSIDERAZIONI DI PARTE CONTRARIA.

DIVIENE UTILE STRUMENTO DI CONOSCENZA PER LA COMMITTENTE AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELLE PROPRIE SCELTE SUCCESSIVE

PUÒ RAPPRESENTARE UTILE STRUMENTO ALTRESÌ PER DUE OPPOSTE PARTI CONTENDENTI CHE SI PROMETTONO DI VALUTARLO SE RILASCIATO DA PROFESSIONISTA DI NOTA E COMPROVATA COMPETENZA.

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

IL CONTRADDITTORIO –TECNICO PREVENTIVO--:

L'ATTIVITÀ UNILATERALE DI UN TECNICO SPESSO NON È SINONIMO DI SOLUZIONE STRAGIUDIZIALI DI UNA CONTROVERSIA, INSORTA O POTENZIALE.

TALE AUSPICABILE SOLUZIONE È PERSEGUIBILE MEDIANTE LA COMPOSIZIONE DEL "CONTRADDITTORIO TECNICO PREVENTIVO".

IL TECNICO CHE INTERVIENE PER PRIMO NELLA CONTROVERSIA GIOCA UN RUOLO FONDAMENTALE IN QUESTO SENSO.

SONO MOLTEPLICI I CASI IN CUI LA COMPOSIZIONE DI UNA CONTROVERSIA AVVIENE QUANDO LE PARTI SIANO TECNICAMENTE ASSISTITE IN MODO EQUIPOLLENTE.

ANALOGA COGNIZIONE TECNICA DEI RISPETTIVI CONSULENTI.

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE NEL PROCESSO CIVILE

IN GENERALE:

LA MANCATA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE ATTRAVERSO ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI FA SÌ CHE SIA RIMESSA ALLA GIUSTIZIA ORDINARIA LA LORO RISOLUZIONE, PREVIO TENTATIVO DI MEDIAZIONE (SE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA) RECENTEMENTE INTRODOLTA NEL NOSTRO SISTEMA GIURIDICO.

LA CONTROVERSA È ORA NELLA FASE GIUDIZIALE RIENTRA NEL PROCESSO CIVILE.

IL GIUDICE NOMINA UN C.T.U. PER TUTTI QUEGLI ASPETTI RILEVABILI O ACCERTABILI SONO ATTRAVERSO SPECIFICA COMPETENZA TECNICA

IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE -C.T.P.- È "DIFENSORE TECNICO" DEL COMMITTENTE (ASSISTITO/A).

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO È COLLOCATA:

LIBRO 2° (PROCESSO DI COGNIZIONE)

TITOLO I (PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE)

CAPO II (ISCRIZIONE DELLA CAUSA)

SEZ. III DEDICATA ALLA ISTRUZIONE PROBATORIA

L'INTRODUZIONE DELLA L. 18/06/2009 N° 69 HA APPORTATO MODIFICHE AL C.P.C. DANDO PARTICOLARE SIGNIFICATO ALLA CONSULENZA TECNICA, QUALE STRUMENTO DI AUSILIO DEL GIUDICE.

IN FUNZIONE DELL'INCARICO:

LA C.T.U. È DEDUCENTE QUANDO VALUTA FATTI GIÀ ACCERTATI O ACCERTA DATI PREESISTENTI. È PERCIPIENTE QUANDO ACCERTA FATTI CHE NON SIANO ACCERTABILI SE NON CON PARTICOLARI COMPETENZE TECNICHE.

L'AMPLIAMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL C.T.U. DETERMINA AMPLIAMENTI DELLE FUNZIONI DEI CC.TT.P.

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

ART. 87 DEL C.P.C.

La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente Codice.

IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE È DA CONSIDERARSI DIFENSORE TECNICO DELLA PARTE DA ESSO ASSISTITA.

ART. 201 DEL C.P.C.

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE PUÒ INSERIRSI NEL PROCESSO CON L'ATTO DI NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO.

LA NOMINA DEL CTP TROVA IL SUO PRESUPPOSTO SOLO IN SEGUITO ALLA NOMINA DEL CTU.

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

SCELTA DEL C.T.P..

DIFENSORE TECNICO E DIFENSORE LEGALE = COLLEGIO DIFENSIVO.

**LE COMPETENZE TECNICHE E GIURIDICHE DEL TEAM DIFENSIVO SARANNO
COMPLEMENTARI.**

L'INTERESSE COMUNE DEI DUE DIFENSORI È QUELLO DELLA PARTE ASSISTITA.

**I DIFENSORI APPLICHERANNO LE LORO RECIPROCHE COMPETENZE AL FINE DI
INDIVIDUARE LA MIGLIORE LINEA DIFENSIVA INIZIALE.**

**AFFIATAMENTO COMPROVATO NEL COLLEGIO DIFENSIVO SIGNIFICA "PERIZIA"
NEI RECIPROCI COMPITI E CONDIVISIONE DELLE SCELTE DA COMPIERE ANCHE
NELL'EVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA GIUDIZIALE.**

I MALINTESI COMPORTANO ERRORI CHE POSSONO ESSERE DETERMINANTI.

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento **IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

RAPPORTI CON LA COMMITTENTE.

ART. 2229 C.C.

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

ART. 2230 C.C.

Il contratto che ha per oggetto una prestazione intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

ART. 2231 C.C.

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [2034]. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso [2399], salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto [1672, 2228, 2237].

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO IL CUI OGGETTO È UNA PRESTAZIONE INTELLETTUALE. IL CONSULENTE SI OBBLIGA A COMPIERE UN ATTO GIURIDICO CHE CONSISTE NELL' ASSISTENZA TECNICA IN RELAZIONE AL RAPPORTO CONTROVERSO.

SI TRATTA DI OBBLIGAZIONI DI MEZZI E NON DI RISULTATI; IL C.T.P. OPERA PER APPLICARSI AL FINE DI CONSEGUIRE; NON A CONSEGUIRE. IL MANCATO ADEMPIMENTO CONSISTE NELLA INOSSERVANZA DELLA DILIGENZA PRESCRITTA CON RIGUARDO ALLA NATURA DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA:

ART. 1176 2° c. C.C.

..... omesso il 1° comma

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

IL CTP DEVE ADOTTARE LA MASSIMA DILIGENZA E COMPETENZA; RISPONDE AL CONTRARIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE.

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

LA DILIGENZA RICHIESTA È QUELLA LEGATA AD ATTIVITÀ PROFESSIONALE CHE DEVE SOTTOSTARE A NORME, LEGGI, CODICI ETICI E DEONTOLOGICI. IL CLIENTE NON PUÒ PRETENDERE CHE IL PROFESSIONISTA AGISCA CONTRO SCIENZA E COSCIENZA.

IL CONSULENTE TECNICO RISPONDE SOLO PER COLPA GRAVE OLTRE CHE DI DOLO, QUALORA IL SUO INCARICO SIA PARTICOLARMENTE DIFFICOLTOSO ART. 2236 C.C.

EGLI DEVE ESEGUIRE PERSONALMENTE L'INCARICO -ART. 2232 C.C.. È UN RAPPORTO INTERNO CHE RIGUARDA SOLTANTO LE PARTI CONTRAENTI, C.T.P. E ASSISTITO E MAI LE ALTRE PARTI NEL PROCESSO.

IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE RESTA RESPONSABILE DEGLI AUSILIARI, COLLABORATORI O SOSTITUTI CHE HA NOMINATO.

NON È RESPONSABILE DEI CONSULENTI (AUSILIARI DEL C.T.P.) SPECIALISTICI CHE HA NOMINATO LA COMMITTENTE ASSISTITA NEL PROCESSO.

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

QUALORA IL CTP PRESTI CONTEMPORANEAMENTE CONSULENZA ANCHE ALLA CONTROPARTE O ARRECHI NOCUMENTO ALLA PARTE CHE ASSISTE SI RICADE FRA LE RESPONSABILITÀ A RILEVANZA PENALE: ART. 380 C.P.P.(ARRESTO IN FLAGRANZA) E ART. 381 C.P.P.(ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA).

IL COMPENSO PROFESSIONALE DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATO COMMISURATO ALL'IMPORTANZA DELLA PRESTAZIONE E AL DECORO DELLA PROFESSIONE (ART. 2233 C.C.). IL COMMITTENTE DEVE ANTICIPARE LE SPESE OCCORRENTI AL CTP; SALVO DIVERSO ACCORDO.

LE SPESE RIENTRANO FRA QUELLE PROCESSUALI (ARTT. 91 E 91 C.P.C.)

VIGE ANCHE NEL CASO DI CTP IL DIVIETO DI RITENZIONE (ART. 2235 C.C.)

LA PARTE ASSISTITA PUÒ RECEDERE DAL CONTRATTO.

IL CTP PUÒ RECEDERE PER GIUSTA CAUSA SENZA RECARE PREGIUDIZIO.

L'ISTANZA DI SOSTITUZIONE DEL CTP VA DEPOSITATA IN CANCELLERIA.

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

RAPPORTO C.T.P. E AVVOCATO.

DIFENSORE TECNICO E DIFENSORE GIURIDICO COORDINANO LA LORO ATTIVITÀ.

L'AVVOCATO ASSEGNA L'OBIETTIVO DELLA CONSULENZA TECNICA.

IL TECNICO VALUTA LA SOSTENIBILITÀ DELLE RIMOSTRANZE.

IL C.T.P. DEVE SOSTENERE ANCHE POSIZIONE CHE NON CONDIVIDE AL LIMITE DI CARATTERE DEONTOLOGICO DELLA PROPRIA ONORABILITÀ PROFESSIONALE.

L'ATTIVITÀ DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO È FONDAMENTALE; IL C.T.P. INFORMERÀ IL PROPRIO AVVOCATO IN MODO DA CONSENTIRGLI DI INTERVENIRE ALLE O.P. E INFORMARE IL GIUDICE DI EVENTUALI DIFFICOLTÀ E ANOMALIE INSORTE.

VALUTERANNO INSIEME:

- FORMULAZIONE DEI QUESITI**
- IPOTESI CONCILIATIVE**
- BOZZA DI RELAZIONE DEL C.T.U..**

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

I QUESITI ANTICIPATI:

il Giudice formuli i quesiti all'atto della nomina del CTU, ai sensi dell'art. 183, settimo comma Cpc.

Il Giudice di sua iniziativa o anche a seguito della valutazione delle argomentazioni delle parti, può apportare modifiche ed integrazioni al quesito anche in fase dell'udienza fissata per il Giuramento del CTU.

La formulazione anticipata del quesito pone le parti nella condizione di riflettere sulla formulazione stessa.

Presupposto della L. 69/2009 quello di anticipare il contraddittorio critico e costruttivo delle parti sulla relazione del CTU, con una maggiore cura e ponderazione nella fase della formulazione del quesito.

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE.

ART. 201 CPC - *Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.*

CON LA NOMINA AI SENSI DELL'ARTICOLO 201 CPC IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE SI INSERISCE UFFICIALMENTE NEL PROCESSO.

LA NOMINA DI UN C.T.P. È IN SUBORDINE ALLA NOMINA DI UN C.T.U..

È LEGITTIMA LA CONSULENZA DI PARTE AGLI ATTI MA RESTA SOLTANTO UNA SEMPLICE MEMORIA DIFENSIVA.

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

LA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO GRATUITO HA DIRITTO ALLA NOMINA DEL PROPRIO CONSULENTE; SONO ILLEGITTIMI I PROVVEDIMENTI CHE LO VIETANO.

LE PARTI "POSSONO" NOMINARE IL PROPRIO CONSULENTE TECNICO DI PARTE; NON VI È ALCUN OBBLIGO.

LA NOMINA DI PIÙ C.T.P. È AMMESSA IN RELAZIONE AGLI AUSILIARI CHE IL C.T.U. SI RISERVA DI NOMINARE.

LA MANCATA NOMINA DEL C.T.P. NON VIETA ALLA PARTE IN GIUDIZIO DI ESTENDERE OSSERVAZIONI ALL'ELABORATO PERITALE CHE IL C.T.U. È TENUTO AD INVIARGLI IN BOZZA.

SE HA LE COMPETENZE LA PARTE STESSA PUÒ SVOLGERE LA FUNZIONE DI C.T.P.

IN OGNI CASO, L'IPOTESI PIÙ RICORRENTE È LA NOMINA DI UN C.T.P..

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

CON L'AMMISSIONE DELLA C.T.U., IL GIUDICE CONCEDE TERMINE PER LA NOMINA DEI CC.TT.P..

IL TERMINE (PER PRASSI) VIENE ASSEGNATO ALL'UDIENZA DI GIURAMENTO DEL C.T.U. E COINCIDE CON L'INIZIO DELLE O.P.

L'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI È FISSATO DAL GIUDICE SENTITO IL C.T.U. (PUÒ CONCEDERE AL C.T.U. DI FISSARLE IN SEGUITO).

L'AVVOCATO PUÒ NOMINARE IL C.T.P. DIRETTAMENTE IN UDIENZA EX ART. 193 CPC.

LA NOMINA DEVE CONTENERE DATI IDENTIFICATIVI E I RECAPITI DEL C.T.P..

IL TERMINE DI NOMINA DEL C.T.P. NON È "PERENTORIO" MA "ORDINATORIO"

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento **IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE.

ART. 194 CPC – *Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.*

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori (4), e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [90, 91, 92 disp. att.].

HA IL DIRITTO E IL DOVERE DI PARTECIPARE DIRETTAMENTE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL C.T.U..

PUÒ PARTECIPARE ANCHE ALL'UDIENZA DI GIURAMENTO DEL C.T.U. OLTRE CHE A QUELLA EVENTUALE PER CHIARIMENTI.

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

L'ISTITUTO DEL CONTRADDITTORIO NEL GIUSTO PROCESSO È GARANTITO DALLA NOSTRA COSTITUZIONE; LE ATTIVITÀ TECNICHE PER LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NON ESULANO DAL RISPETTO DI TALE FONDAMENTALE ISTITUTO (ART. 111 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA).

IL C.T.U. INVITA E CONVOCA OGNI VOLTA I CC.TT.P. ALLE OPERAZIONI PERITALI E (ANCHE SE NON OBBLIGATORIO) ALLE INDAGINI SUCCESSIVE.

NELLA PRASSI CORRENTE L'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI È FISSATO IN UDIENZA DI CONFERIMENTO INCARICO (193 C.P.C).

OBBLIGO DI CONVOCAZIONE ALLE O.P. SE QUESTE SI SOSPENDONO O SI RINVIANO DA PARTE DEL C.T.U..

DOVERE DEL C.T.P DI INFORMARSI PER LE INDAGINI SUCCESSIVE.

RAPPORTO CORRETTO FRA CONSULENTI=QUALITÀ ELEVATA DELLA C.T.U..

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

ATTIVITA' DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE.

CONFERIMENTO E ACCETTAZIONE DELL'INCARICO:

VALUTAZIONE CONTROVERSIA
VALUTAZIONE RIMOSTRANZE
VALUTAZIONE COMPETENZE.

ATTIVITÀ PRELIMINARE:

COLLABORAZIONE NELLA PRODUZIONE DOCUMENTALE
COLLABORAZIONE PER DESCRIZIONE TECNICA ATTO
COLLABORAZIONE NELLA FORMULAZIONE QUESITI

SUGGERIMENTO: EVITARE DI SVOLGERE FUNZIONI INCOMPATIBILI O,
COMUNQUE, EVENTUALMENTE COMPLEMENTARI.

PARTECIPAZIONE FORMALE NELLA C.T.U. SIN DALLA UDIENZA DI GIURAMENTO
IN MODO PROPOSITIVO.

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL C.T.U:

NELLE OPERAZIONI PERITALI (RILIEVI FOTOGRAFIE VERIFICHE)

NELLE INDAGINI SUCCESSIVE; DEFINIZIONE O.P. – ACCESSO PP.UU.

COLLABORAZIONE ATTIVA E FATTIVA NEL VERBALE DELLE O.P.

“INDICAZIONE” DELLE INDAGINI SUCCESSIVE AL COLLEGIO PERITALE

PROPOSIZIONE DI ACCERTAMENTI INDISPENSABILI

VALUTAZIONE SULLA OPPORTUNITÀ DI PROPOSTE CONCILIATIVE

VALUTAZIONE SULLA OPPORTUNITÀ DI “MEMORIE PRELIMINARI”

NON MENTIRE MAI (NASCONDERE SOLO VERITÀ A NOI SFAVOREVOLI).

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

COMUNICAZIONE CON AVVOCATO:

**È NECESSARIO TENERE SEMPRE INFORMATO IL PROPRIO AVVOCATO
CIRCA L'ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ PERITALI AL FINE DI:**

- CONSENTIRGLI EVENTUALI INTERVENTI:**
- CONSENTIRGLI DI INFORMARE IL GIUDICE DI EVENTUALI ANOMALIE;**
- CONSENTIRGLI INTERVENTI SU EVENTUALI CONTROVERSIE NELLA INTERPRETAZIONE DEI QUESITI;**
- VALUTARE ASSIEME EVENTUALI PROPOSTE CONCILIATIVE.**

IL C.T.P. INVIERÀ SEMPRE COPIA DEL VERBALE DELLE OO.PP. AL PROPRIO AVVOCATO.

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

OSSERVAZIONI ALLA RELAZIONE DEL C.T.U.:

**RAPPRESENTANO L'ATTO CONCLUSIVO NEL RAPPORTO FRA C.T.U. E CC.TT.P
(SALVO EVENTUALE UDIENZA EX ART. 197 Cpc.).**

**IL C.T.U. INVIA LA PROPRIA "BOZZA" DI RELAZIONE AI CONSULENTI DELLE
PARTI I QUALI, NEI TERMINI FISSATI DAL GIUDICE, PROPORRANNO LE LORO
OSSERVAZIONI.**

**IL CONSULENTE TECNICO L'UFFICIO CONCLUDERÀ L'ELABORATO PERITALE CON
LE CONTRODEDUZIONI RELATIVE (SINTETICA VALUTAZIONE DELLE STESSE).**

**IL SISTEMA DELLE "BOZZE" (ART. 195 Cpc.) COSTITUISCE ULTERIORE
CONSACRAZIONE DELL'ISTITUTO DEL CONTRADDITTORIO TECNICO VOLUTO
DAL LEGISLATORE CON LA L. 69/2009.**

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

IL TERMINE CONCESSO AI CC.TT. P. PER LE LORO OSSERVAZIONI NON PUÒ ESSERE RISTRETTO PER RITARDI DEL C.T.U. NELL'INVIO DELLA PROPRIA BOZZA.

IL SISTEMA DELLE BOZZE ESCLUDE CHE LE PARTI CHIEDANO ULTERIORE TERMINE PER LA DISAMINA DELL'ELABORATO PERITALE.

POSSONO SOLO CONFERMARE LE LORO CONTESTAZIONI E RICHIEDERE (ART. 197 CPC.) DI CONVOCARE IL C.T.U. A CHIARIMENTI.

ART. 197 CPC – *Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio [275] e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza della parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori [201, 441].*

L'UDIENZA DI CONVOCAZIONE DEL C.T.U. È PARTECIPATA ANCHE DAL C.T.P. DI CIASCUNA DELLE PARTI.

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

LA MANCATA TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE IN BOZZA COSTITUISCE NULLITÀ RELATIVA DELLA CONSULENZA D'UFFICIO PER VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.

QUANDO LE OSSERVAZIONI DEL C.T.P. SONO PUNTUALI E BEN ARGOMENTATE IL C.T.U. DOVRÀ MOTIVARE NELLE SUE CONTRODEDUZIONI IN MODO SCRUPOLOSO.

IL GIUDICE STESSO MOTIVERÀ IL SUO DISATTENDERE LE CONCLUSIONI PUNTUALI DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE.

ESSO PUÒ ANCHE DISATTENDERE LE VALUTAZIONI DEL C.T.U. SULLA BASE DELLE OSSERVAZIONI DI UN C.T.P.

NON COSTITUISCE NULLITÀ DELLA C.T.U. LA MANCATA ALLEGAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DEL C.T.P. ALL'ELABORATO PERITALE

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

TUTTAVIA SI POTREBBE SOSTENERE CHE L'OMESSA ENUNCIAZIONE O ALLEGAZIONE (DA PARTE DEL C.T.U.) DELLE OSSERVAZIONI TECNICHE FORMULATE DALLE PARTI, DATA LA PRECLUSIONE DI ESSE PER LA FASE SUCCESSIVA AL DEPOSITO DELLA RELAZIONE PERITALE, POTREBBE CAGIONARE UNA NULLITÀ PER LESIONE DEL CONTRADDITTORIO (ART. 111 COST.).

ATTENZIONE AL TERMINE PER LA CONSEGNA DELLE OSSERVAZIONI CRITICHE ALLA BOZZA DI RELAZIONE.

SONO IN PALESE ILLEGITTIMITÀ LE OSSERVAZIONI ALLA C.T.U. PRESENTATE OLTRE I SUDDETTI TERMINI.

SI TRATTA DI VIOLAZIONE DELLA LETTERA DELLA LEGGE MA ANCHE DEL SUO SPIRITO DI ACCELERARE IL CORSO DEI PROCESSI.

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

ACCESSO AI LUOGHI. FRA I COMPITI DEL CTP ANCHE QUELLO DI PREMURARSI CHE LA PARTE ASSISTITA CONSENTA L'ACCESSO AI LUOGHI OGGETTO DI CAUSA. IL C.T.U. DEVE INFORMARE IL GIUDICE DELLA CIRCOSTANZA.

ART. 116 CPC.: *Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti (1). Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate [118, 258] e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo [88, 200, 207, 232, 310, 428].*

ART. 118 CPC.: *Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa [258; cpcatt. 92, 93, 94, 95], purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte [260, 262] o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 [351, 352] (1) del Codice di procedura penale [Cost. 13, 14]. Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma [115]. Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 [179] (2).*

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

PROCEDIMENTI SPECIALI – (CENNI).

LIBRO QUARTO / TITOLO I (DEI PROCEDIMENTI SOMMARI) CAPO III (DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI) / SEZIONE IV (DEI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA).

ART. 696 Cpc: Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico [191] o un'ispezione giudiziale [118, 258]. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta (1).

L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica (2).

Il presidente del tribunale [il pretore] o il giudice di pace (3) provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni [698] (4).

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

ART. 696-BISCpc: L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili (1).

L'ASPETTO ESSENZIALE = COMPOSIZIONE DELLA LITE

È DA CONSIDERARE STRUMENTO DI SOLUZIONE ALTERNATIVA DELLA LITE (ADR)

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

“ARBITRAGGIO” E PERIZIA CONTRATTUALE.

ATTIVITÀ PREVISTA DALL'ART. 1349 C.C.

**LE PARTI CONTRAENTI AFFIDANO AD UN TERZO (ARBITRATORE)
DI DETERMINARE IL CONTENUTO DI UN CONTRATTO O DI UN ELEMENTO
NEGOZIALE (PREZZO-TEMPI-SCADENZE).**

**L'ARBITRATORE NON È ARBITRO DI UNA CONTROVERSIA MA HA IL COMPITO
DI ELIMINARE UN CONTRASTO SORTO IN SEDE DI PERFEZIONAMENTO DI
UN NEGOZIO GIURIDICO.**

LA PERIZIA CONTRATTUALE È STRUMENTO DI DEFINIZIONE DI CONTROVERSIE.

**IL PERITO ESPRIME UN GIUDIZIO SU UN RAPPORTO CHE SI È GIÀ CHIUSO
LA PERIZIA ATTIENE ALLA SOLUZIONE TECNICA DI UNA CONTROVERSIA
MEDIANTE LA CREAZIONE DI UN NUOVO ASSETTO DI INTERESSI.**

**IL PERITO CONCLUDERÀ IL SUO GIUDIZIO MOTIVATO CON ESPRESSA
ESPOSIZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE ADOTTATE.**

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

LA MEDIAZIONE CIVILE (CENNI).

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA / VOLONTARIA / DEMANDATA

LA MEDIAZIONE È OBBLIGATORIA IN MATERIA DI: CONDOMINIO / DIRITTI REALI / DIVISIONE / SUCCESSIONI EREDITARIE / PATTI FAMILIARI / LOCAZIONE / COMODATO / AFFITTO DI AZIENDE / RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA RESPONSABILITÀ MEDICA E SANITARIA E DA DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI PUBBLICITÀ / CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI.

LA CONSULENZA TECNICA NELLA MEDIAZIONE: IL LEGISLATORE HA INDICATO (ART. 8, COMMI 1° 4° D. Lgs. 04/03/2010 n° 28) CHIARAMENTE LA FIGURA DI ESPERTI DIVERSI DAL MEDIATORE O DALL'AVVOCATO.

PER SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE, IL MEDIATORE PUÒ NOMINARE UN "MEDIATORE AUSILIARIO" FRA QUELLI IN ELENCO DELL'ORGANISMO O ISCRITTI ALL'ALBO DEI CCTTU DEL TRIBUNALE COMPETENTE.

Corso di Formazione Aggiornamento e Perfezionamento
**IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**



Reggio Emilia 8 – 15 – 22 – 29 maggio 2015

BIBLIOGRAFIA:

IL TECNICO FORENSE
GIUSEPPE SPANÒ – ANGELO TEDESCHI
GIUFFRÈ EDITORE

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E DI PARTE
RUGGERO GIANNINI – FRANCESCO TERRANOVA
LA CONSULENZA TECNICA CIVILE
ALBERTO BOTTA
EDIZIONI DI LEGISLAZIONE TECNICA

L'ARBITRATO
SERGIO LA CHINA
GIUFFRÈ EDITORE

LEGISLAZIONE
CODICE CIVILE / CODICE DI PROCEDURA CIVILE – DISP. ATT.NE

UNI
STANDARD DI QUALITÀ AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLA CATEGORIA DEI GEOMETRI
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
SPECIFICA P03